

ACCORDO DI RISERVATEZZA RECIPROCO

(Mutual Non-Disclosure Agreement)

Il presente Accordo di Riservatezza (di seguito, l'“Accordo”) è stipulato in data 10 febbraio 2026 tra:

TicinoFarma SA, società anonima di diritto svizzero, con sede in Via Nassa 21, 6900 Lugano, Svizzera, iscritta al Registro di Commercio del Cantone Ticino con numero CHE-104.882.115, rappresentata dalla Dott.ssa Elena Maggi, Direttrice Generale (di seguito, “TicinoFarma”);

e

Basilea Diagnostics AG, società anonima di diritto svizzero, con sede in Aeschenvorstadt 55, 4051 Basilea, Svizzera, iscritta al Registro di Commercio del Cantone di Basilea Città con numero CHE-215.664.902, rappresentata dal Dott. Urs Brenner, CEO (di seguito, “Basilea Diagnostics”);

(TicinoFarma e Basilea Diagnostics, di seguito congiuntamente le “Parti” e ciascuna singolarmente una “Parte”).

PREMESSO CHE

- le Parti intendono valutare una possibile collaborazione per lo sviluppo e la commercializzazione di dispositivi diagnostici in vitro nel settore oncologico (di seguito, lo “Scopo”);
- nell'ambito di tale valutazione, ciascuna Parte potrà comunicare all'altra informazioni di natura confidenziale;
- le Parti intendono disciplinare il trattamento di tali informazioni con il presente Accordo.

tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente accordo, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Definizione di Informazioni Confidenziali

1. Ai fini del presente Accordo, per “Informazioni Confidenziali” si intendono tutte le informazioni, i dati, i documenti e i materiali, in qualsiasi forma comunicati da una Parte (la “Parte Divulgante”) all'altra Parte (la “Parte Ricevente”) in relazione allo Scopo, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati clinici e preclinici, formulazioni, processi produttivi, know-how tecnico e scientifico, strategie commerciali, piani di sviluppo, informazioni finanziarie, elenchi di clienti e fornitori.

2. Sono considerate Informazioni Confidenziali anche l'esistenza e il contenuto delle trattative tra le Parti relative allo Scopo.

Articolo 2 - Obblighi di Riservatezza

1. La Parte Ricevente si impegna a: (a) mantenere strettamente riservate le Informazioni Confidenziali; (b) non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto della Parte Divulgante; (c) utilizzarle esclusivamente per lo Scopo; (d) adottare misure di protezione non inferiori a quelle utilizzate per le proprie informazioni riservate e comunque non inferiori alla ragionevole diligenza.

2. La Parte Ricevente potrà comunicare le Informazioni Confidenziali ai propri amministratori, dipendenti e consulenti che abbiano necessità di conoscerle per lo Scopo, purché vincolati da obblighi di riservatezza non meno restrittivi di quelli previsti dal presente Accordo. La Parte Ricevente risponde di ogni violazione commessa da tali soggetti.

Articolo 3 - Esclusioni

Gli obblighi di cui all'Articolo 2 non si applicano alle informazioni che: (a) siano o divengano di pubblico dominio senza violazione del presente Accordo; (b) fossero già legittimamente in possesso della Parte Ricevente prima della comunicazione; (c) siano legittimamente ricevute da un terzo non vincolato da obblighi

di riservatezza; (d) siano sviluppate in modo indipendente dalla Parte Ricevente senza utilizzo delle Informazioni Confidenziali.

Articolo 4 - Divulgazione Richiesta dalla Legge

Qualora la Parte Ricevente sia obbligata a divulgare Informazioni Confidenziali in forza di legge, regolamento o provvedimento di un'autorità giudiziaria o amministrativa, essa ne darà tempestiva comunicazione scritta alla Parte Divulgante, ove consentito, limitando la divulgazione a quanto strettamente necessario.

Articolo 5 - Proprietà delle Informazioni

Le Informazioni Confidenziali restano di proprietà esclusiva della Parte Divulgante. Nessuna disposizione del presente Accordo può essere interpretata come concessione di licenze o diritti di proprietà intellettuale, né come obbligo di concludere ulteriori accordi.

Articolo 6 - Restituzione delle Informazioni

Su richiesta scritta della Parte Divulgante, ovvero alla cessazione del presente Accordo, la Parte Ricevente restituirà o distruggerà tutte le Informazioni Confidenziali, ivi incluse le copie, dandone conferma scritta. È fatta salva la conservazione di una copia per soli fini di archiviazione legale o regolamentare.

Articolo 7 - Durata

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data della sua sottoscrizione e rimane efficace per un periodo di tre (3) anni.
2. Gli obblighi di riservatezza previsti dal presente Accordo sopravvivono alla sua cessazione per un periodo di cinque (5) anni dalla data di cessazione.

Articolo 8 - Assenza di Garanzie

Le Informazioni Confidenziali sono fornite "così come sono". La Parte Divulgante non presta alcuna garanzia circa la loro accuratezza o completezza.

Articolo 9 - Legge Applicabile e Foro Competente

1. Il presente Accordo è regolato dal diritto svizzero, con esclusione delle norme sul conflitto di leggi e della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni.
2. Per qualsiasi controversia derivante dal presente Accordo o ad esso connessa è esclusivamente competente il Tribunale di Lugano, Cantone Ticino, Svizzera.

Sottoscritto in due esemplari originali a Lugano, il 10 febbraio 2026.

Per TicinoFarma SA
Dott.ssa Elena Maggi
Direttrice Generale

Per Basilea Diagnostics AG
Dott. Urs Brenner
CEO